

Modifiche alla legge sul commercio di bevande alcoliche
(Regolamento n. 217/Lp14)

Modifica della legge sul commercio di bevande alcoliche (Bollettino ufficiale del Parlamento della Repubblica di Lettonia (Saeima) e del Consiglio dei Ministri, 2004, N. 10, 13; Gazzetta Ufficiale lettone, 2010, n. 59; 2011, N. 6; 2013, N.129; 2015, Nn. 49 e 240; 2016, Nn. 241 e 251; 2017, N.128; 2018, N. 204; 2019, N. 212, 2020, 241A) come segue:

1. Integrare l'articolo 5 con i paragrafi dieci, undici e dodici come segue:

“10) È vietato offrire bevande alcoliche a titolo gratuito, come regalo o come compenso per l'acquisto di un altro prodotto o il ricevimento di un servizio, nei punti vendita (anche mediante contratti a distanza) e negli stabilimenti di servizi. La degustazione di bevande alcoliche è consentita nei luoghi di vendita al dettaglio di bevande alcoliche (escluse le sedi di gioco d'azzardo) e negli stabilimenti di produzione di bevande alcoliche o presso i locali dei produttori.

(11) La vendita al dettaglio di bevande alcoliche per il consumo sul posto è vietata nei luoghi di gioco d'azzardo presso slot machine, tavoli di carte, dadi e roulette, o altre attrezzature per il gioco d'azzardo.

(12) Il consumo di bevande alcoliche è vietato nei luoghi di gioco d'azzardo presso slot machine, tavoli di carte, dadi e roulette o altre attrezzature per il gioco d'azzardo.”

2. All'articolo 6:

il primo comma del paragrafo 5 è così formulato:

“5) dal lunedì al sabato fino alle 10:00 e dopo le 20:00, e la domenica fino alle 10:00 e dopo le 18:00, fatta eccezione per i luoghi di vendita al dettaglio in cui le bevande alcoliche sono vendute solo alla spina e consumate sul posto, nonché nei negozi in esenzione da dazi;”;

| |
|---|
| <p>il comma 1.3 è così formulato:</p> <p>“1.3) La vendita di birra, bevande fermentate, prodotti intermedi e altre bevande alcoliche deve essere vietata in unità di confezionamento il cui volume:</p> <ol style="list-style-type: none">1) è superiore a 0,5 litri se il titolo alcolometrico assoluto di tali bevande alcoliche è superiore al 5,8 % in volume;2) è superiore a 1 litro se il titolo alcolometrico assoluto di tali bevande alcoliche non supera il 5,8 % in volume;3) non è superiore a 0,2 litri se il titolo alcolometrico assoluto di tali bevande alcoliche è superiore al 22 % in volume.”; |
| <p>si aggiunge il comma 2.5 così formulato:</p> <p>“2.5) Nei punti di vendita al dettaglio, un segno ben visibile deve avvertire che il consumo di bevande alcoliche ha effetti negativi sulla salute, che le bevande alcoliche non possono essere vendute ai minori e i minori non possono acquistare, consumare o detenere bevande alcoliche.”;</p> |
| <p>si sopprime il comma 3.</p> |
| <p>3. Nell’articolo 6.1:</p> <p>il sesto comma è così formulato:</p> <p>“6) Le bevande alcoliche acquistate su un sito web o un’applicazione mobile possono essere consegnate (distribuite) all’acquirente non prima di sei ore dal momento dell’ordine da qualsiasi luogo specificato nell’autorizzazione speciale (licenza) per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche, fatti salvi i commi 7 e 8 del presente articolo, tramite corriere o altro servizio di consegna.”;</p> <p>al quinto, settimo, ottavo e undicesimo comma, sostituire le parole e le cifre “dalle ore 22:00 alle ore 8:00” con le parole e le cifre “dal lunedì al sabato fino alle 10:00 e dopo le 20:00, e la domenica fino alle 10:00 e dopo le 18:00”.</p> |

4. Integrare la Legge con l'articolo 7.1 come segue.

“Articolo 7.1. Prescrizioni supplementari in materia di etichettatura per le bevande alcoliche

(1) Le bevande alcoliche sono etichettate in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e all'etichettatura degli alimenti preconfezionati, nonché in conformità delle leggi dell'Unione europea direttamente applicabili sul commercio di determinate bevande alcoliche.

(2) Ogni unità di confezionamento (o l'etichetta ad essa apposta) per le bevande alcoliche prodotte in Lettonia o importate da un altro Stato membro dell'Unione europea o da un paese terzo e destinate alla vendita all'ingrosso e al dettaglio in Lettonia, deve essere contrassegnata da un'etichetta chiaramente visibile e facilmente leggibile che comprende:

(1) Etichettatura aggiuntiva per la bevanda alcolica: una dichiarazione nutrizionale, che può limitarsi al valore energetico del prodotto e a un elenco degli ingredienti. La dichiarazione nutrizionale completa e l'elenco degli ingredienti sono indicati sull'etichetta o messi a disposizione per via elettronica, a condizione che sulla confezione o sull'etichetta apposta sia indicato un collegamento chiaro e diretto con il luogo della dichiarazione nutrizionale e l'elenco degli ingredienti. Le informazioni sulle sostanze o sui prodotti che provocano allergie o intolleranze devono essere indicate direttamente sulla confezione o sull'etichetta apposta;

(2) Pittogramma di avvertimento: simbolo grafico e altri elementi visivi (ad esempio linee di demarcazione, disegno di fondo o colore) che servono da avvertenza contro il consumo di bevande alcoliche durante la gravidanza e durante il funzionamento di un veicolo, stampato sull'etichetta della confezione di bevande alcoliche o apposto mediante un apposito adesivo.

(3) Sulla confezione delle bevande alcoliche prodotte in piccole distillerie deve essere riportato solo il pittogramma di avvertenza”.

| |
|--|
| <p>5. Integrare l'articolo 11 con i paragrafi cinque, sei e sette come segue:</p> <p>“5) È vietata la pubblicità dei prezzi e degli sconti per le bevande alcoliche:</p> <ol style="list-style-type: none">1) nelle pubblicazioni;2) nel materiale pubblicitario stampato e nelle pubblicazioni destinate ai consumatori;3) nei cinema;4) nei siti web e nelle piattaforme online (comprese le interfacce online);5) nei servizi postali (compresa la posta elettronica);6) nei luoghi di vendita al dettaglio in cui sono vendute bevande alcoliche (compresi i contratti a distanza su siti web e applicazioni mobili). |
| <p>(6) Le restrizioni sui prezzi e sugli sconti pubblicitari di cui al comma cinque del presente articolo non si applicano agli stabilimenti di produzione di bevande alcoliche e ai locali dei produttori.</p> |
| <p>(7) Nelle sedi di vendita al dettaglio (anche mediante contratti a distanza su siti web e applicazioni mobili) è vietato svolgere attività promozionali per la vendita di bevande alcoliche, tra cui:</p> <ol style="list-style-type: none">1) offrire un'altra bevanda alcolica, un altro prodotto o servizio alcolico con uno sconto in concomitanza con l'acquisto di una bevanda alcolica, oppure offrire una bevanda alcolica con uno sconto in combinazione con un altro prodotto o servizio;2) offrire più unità di bevande alcoliche (anche in un'unica confezione) a un prezzo inferiore, tranne nel caso in cui siano offerte più unità in un'unica confezione e il prezzo unitario all'interno della confezione non sia inferiore al prezzo che sarebbe dovuto per l'acquisto di una singola unità separatamente;3) offrire sconti sull'acquisto di bevande alcoliche nell'ambito di un programma di fedeltà per i consumatori”. |
| <p>6. All'articolo 14:</p> <p>nel secondo comma, sostituire le parole e le cifre “dalle ore 22:00 alle ore</p> |

8:00” con le parole e le cifre: “dal lunedì al sabato fino alle 10:00 e dopo le 20:00 e la domenica fino alle 10: 00 e dopo le 18:00”;

Aggiungere il comma 2.1 come segue.

“2.1) È inflitta un’ammenda per la consegna (distribuzione) di bevande alcoliche prima di sei ore dal momento dell’ordine tramite un sito web o un’applicazione mobile, per un importo massimo di quattordici unità di penalità per un dipendente di un soggetto giuridico – un corriere o un’altra persona incaricata della consegna – e da quattordici a duecentottanta unità di penalità per un soggetto giuridico.”;

sono aggiunti i seguenti commi nove e dieci:

“9) La mancata visualizzazione di un avviso di avvertimento chiaramente visibile sugli effetti negativi delle bevande alcoliche in un luogo di vendita al dettaglio comporta un’avvertenza o un’ammenda fino a quaranta unità di penalità per una persona fisica e fino a settanta unità di penalità per un soggetto giuridico.

(10) Il mancato rispetto di ulteriori requisiti di etichettatura per le bevande alcoliche comporta un avvertimento o un’ammenda fino a cento unità di penalità per una persona fisica e fino a trecento unità di penalità per un soggetto giuridico”.

7. All’articolo 15:

al primo comma, i termini “ad eccezione della violazione di cui all’articolo 14, terzo comma” sono sostituiti dai termini “ad eccezione delle violazioni di cui all’articolo 14, terzo, nono e decimo comma”;

al terzo comma, dopo il termine “secondo” aggiungere la cifra “2.1”;

integrare l’articolo con il comma 6 come segue:

“6) La procedura amministrativa per le violazioni di cui all’articolo 14, commi nove e dieci, della presente Legge è espletata dal Servizio alimentare e veterinario”.

8. Le disposizioni transitorie sono integrate dai paragrafi 20, 21, 22, 23, 24 e 25 come segue:

“20. L’articolo 6, paragrafo 1.3, comma 3, articolo 7.1, l’articolo 14, paragrafo 10 e l’articolo 15, paragrafo 6, relativo al mancato rispetto dei requisiti supplementari in materia di etichettatura delle bevande alcoliche, entrano in vigore il 1° gennaio 2028. I prodotti fabbricati ed etichettati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 7.1 possono essere distribuiti fino ad esaurimento degli stock.

21. La modifica riguardante la nuova formulazione dell’articolo 6, paragrafo 1, comma 5, e le modifiche all’articolo 6.1 e all’articolo 14, secondo comma, che sostituiscono le parole e le cifre “dalle 22:00 alle 8:00” con le parole e le cifre “dal lunedì al sabato fino alle 10: 00 e dopo le 20:00, la domenica fino alle 10:00 e dopo le 18:00”, entrano in vigore il 1° giugno 2025.

22. Gli operatori economici che hanno ottenuto un permesso speciale (licenza) per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche o la vendita al dettaglio di birra prima del 1° giugno 2025, qualora le ore di esercizio indicate superino la restrizione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, comma 5, della presente Legge (per i locali, se la vendita di bevande alcoliche da asporto è consentita, ad eccezione dei negozi in esenzione da dazi, e l’orario di lavoro dichiarato comprende il periodo dal lunedì al sabato fino alle ore 10:00 e dopo le ore 20:00, la domenica fino alle ore 10:00 e dopo le ore 18:00), devono presentare una domanda di nuova registrazione del rispettivo permesso speciale (licenza) al Servizio delle entrate dello Stato entro il 30 settembre 2025. In questo caso, l’operatore economico è esentato dalla tassa statale per la

nuova registrazione del permesso speciale (licenza).

23. Le modifiche volte ad integrare l'articolo 5 della presente Legge con i paragrafi undici e dodici relativi alle restrizioni al commercio delle bevande alcoliche nei luoghi di gioco d'azzardo, a riformulare l'articolo 6.1, paragrafo sei, a integrare l'articolo 11 con i paragrafi cinque, sei e sette, a integrare l'articolo 14 con il paragrafo 2.1 e la modifica dell'articolo 15, terzo comma, della presente Legge integrandolo dopo la parola "secondo" con la cifra "2.1" entrano in vigore il 1° giugno 2025.

24. L'articolo 6, paragrafo 2.5 della presente legge, relativa all'apposizione di un avviso chiaramente visibile sugli effetti negativi delle bevande alcoliche nei punti di vendita al dettaglio, nonché l'articolo 14, paragrafo 9, relativo alla responsabilità amministrativa in caso di mancata apposizione di tale avviso nei punti di vendita al dettaglio, entrano in vigore il 1° giugno 2025.

25. Entro il 1° giugno 2026, il Consiglio dei ministri valuta l'impatto delle restrizioni contenute nella presente Legge sull'economia e sulla loro conformità con gli interessi pubblici e presenta al Saeima una relazione sulla valutazione e, se del caso, eventuali modifiche delle pertinenti attuazioni normative".